



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

**Modifica regolamento del Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione
delle professionalità educative - art.9 comma 2**

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio 2018;
- VISTO il decreto rettorale 617 del 10 luglio 2018 di Istituzione del Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative ed emanazione del Regolamento di funzionamento
- VISTO il decreto rettorale rep. 717 del 26 luglio 2018 di modifica dello schema di regolamento r l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio di Ateneo nella parte relativa alle incompatibilità con la carica di Direttore dei Centri di servizio dell'Ateneo;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere la modifica relativo Regolamento di funzionamento sopra citato

DECRETA

- ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto è emanato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l'inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative.
- ART. 2 - Il Regolamento modificato verrà pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione.

Visto
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Università degli Studi di Cagliari
Uffici di Gabinetto del Rettore

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA DIDATTICA E L'INCLUSIONE NELL'ALTA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ EDUCATIVE” CENTRO SERVIZI DI ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Servizio dell'Università degli Studi di Cagliari denominato “*Centro di Servizio di Ateneo per la Didattica e l'Inclusione nell'alta formazione delle professionalità educative*”, di seguito denominato Centro, nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Centro è istituito con lo scopo di promuovere e coniugare la ricerca scientifica specialistica in area didattico-pedagogica con l'alta formazione delle professionalità educative e del management della scuola e dell'extra-scuola.

2. Il Centro ha la finalità di raccordare gli esiti della più avanzata ricerca scientifica con le esigenze culturali di qualificazione dei futuri professionisti dell'educazione e dell'inclusione e di quelli già operanti nelle differenti istituzioni e agenzie educative, al fine di contribuire al progresso etico, sociale ed economico della comunità e del territorio. È, altresì, finalità del Centro l'elaborazione di indirizzi scientifico-culturali utili per l'orientamento delle politiche di sviluppo educativo in seno alle Istituzioni, agli Enti ed alle Imprese.

3. Al fine di perseguire gli scopi e le finalità suddette, il Centro realizza attività di formazione e di servizio, attraverso l'implementazione e la diffusione delle conoscenze didattico-pedagogiche nei differenti ambienti e contesti dell'educazione e dell'istruzione, mediante azioni di:

- progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori educativi della scuola e dell'extra-scuola a differenti livelli (figure dirigenziali e di staff, insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, pedagogisti, educatori, assistenti educativi e operatori della consulenza e dell'intervento psico-educativo);
- progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori educativi della scuola e dell'extra-scuola nell'ambito delle politiche di educazione inclusiva e di integrazione scolastica e sociale della disabilità (figure dirigenziali e di staff, insegnanti specializzati di ogni ordine e grado di scuola, pedagogisti, educatori, assistenti educativi e operatori della consulenza e dell'intervento psico-educativo);
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione permanente e continua di carattere pedagogico-didattico finalizzate allo sviluppo di elevate competenze professionali degli operatori educativi scolastici ed extra-scolastici, e di professionisti di altro settore operanti nelle imprese e in altri enti privati e pubblici;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione e qualificazione delle professionalità educative della scuola e dell'extra-scuola nell'ottica della piena valorizzazione e dell'utilizzo delle potenzialità educative offerte dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione nei percorsi di istruzione e di formazione;

- implementazione e diffusione delle informazioni e delle conoscenze di natura pedagogico-didattica per l'elaborazione di indirizzi scientifico-culturali utili all'orientamento dei differenti stakeholders e decisori politici responsabili dell'ideazione e dello sviluppo delle politiche inerenti all'educazione nel territorio regionale;

- promuove e realizza attività scientifiche, divulgative ed educative anche attraverso rassegne e concorsi, iniziative editoriali, manifestazioni culturali, attività seminariali e convegnistiche.

4. Per la realizzazione delle suddette attività, su indicazione del Direttore del Centro di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, si potranno istituire gruppi di lavoro composti ad hoc secondo il programma delle attività, così come definito dal Consiglio del Centro di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 – Gestione amministrativa

1. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativa contabile del Centro è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 4 – Finanziamenti

1. Il finanziamento del Centro è costituito da fondi provenienti da:

- a) eventuali dotazioni o assegnazioni specifiche dell'ateneo;
- b) finanziamenti pubblici relativi alla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei, nonché contributi provenienti da enti privati;
- d) attività per conto di terzi.

2. Il Centro deve tendere all'autofinanziamento per la sua sostenibilità.

Art. 5- Istituzione

1. Il Centro di Servizio è istituito e disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore e deve indicare oltre alle motivazioni dell'istituzione, le strutture e i beni da mettere a disposizione del Centro, l'eventuale personale da assegnare.

Art. 6 - Sede e attrezzature

1. Il Centro ha sede nei *Locali della Presidenza della ex Facoltà di Scienze della Formazione* e dispone dei beni mobili ad esso assegnati nella fase di istituzione. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7- Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore.

Art. 8 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Vicedirettore, dal pro-rettore alla Didattica, da cinque docenti nominati dal senato accademico su proposta del Rettore, dal Dirigente della Direzione per la didattica e l'orientamento e dal Dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, rinnovabili.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto, le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore del Centro.

3. In particolare, il Consiglio:

- a) definisce il piano annuale delle attività del Centro, nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo, definendo obiettivi, indicatori e target;

- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) approva i contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del Centro, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- d) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- e) approva il budget ed il rendiconto annuale e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.

Art. 9 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore è scelto tra i docenti universitari che abbiano un profilo scientifico coerente con le finalità e le attività del Centro.
2. La carica di Direttore del Centro se scelto tra i docenti dell'Ateneo è incompatibile con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) dello Statuto.
3. Il Direttore decade dalla carica, per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Senato Accademico procede, su proposta del Rettore, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.
5. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - b) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 2;
 - c) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 30.000 euro, previa verifiche normativo-gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo. I contratti di importo superiore a 30.000 euro sono stipulati su delega del Rettore. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo rispettivamente alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti;
 - d) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, i costi fino a € 25.000. I costi di importo superiore sono assunti, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato; i costi di importo superiore a 60.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) coordina il personale assegnato al Centro;
 - f) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
 - g) è consegnatario d'uso dei beni immobili; è consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo.
6. Il Direttore può designare il Vicedirettore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio, tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la sua legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione.